

Codice A1820C

D.D. 10 novembre 2022, n. 3441

**Pratica VCPO281 - Demanio idrico fluviale - Comune di Varallo - Concessione demaniale per la costruzione di una pista ciclabile che collega gli abitati con l'area industriale di Roccapietra con l'attraversamento di un corso d'acqua senza nome in Comune di Varallo (VC).**



**ATTO DD 3441/A1820C/2022**

**DEL 10/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Pratica VCPO281 - Demanio idrico fluviale - Comune di Varallo - Concessione demaniale per la costruzione di una pista ciclabile che collega gli abitati con l'area industriale di Roccapietra con l'attraversamento di un corso d'acqua senza nome in Comune di Varallo (VC).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata dal Comune di Varallo in data 26 settembre 2022 (a nostro protocollo n. 40307/A1820C) e firmata dal sig. Pietro Bondetti, nato a *omissis* il *omissis* in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Varallo con sede legale in *omissis* - Codice Fiscale 00176400026 - finalizzata alla costruzione di una pista ciclabile che collega gli abitati con l'area industriale di Roccapietra con l'attraversamento di un corso d'acqua senza nome in Comune di Varallo (VC), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2981/A1820C/2022 del 30/09/2022 (pratica n. 2911) della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, allegata al presente atto per farne parte integrante;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che gli Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, sono esentati dalle pubblicazioni di rito;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 9/11/2022;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei

relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";
- L.R. n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

## **DETERMINA**

1. di concedere al Comune di Varallo l'occupazione in proiezione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così

come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione;

4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
(dott. Fabrizio Finocchi)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo